

**CONVENZIONE FRA
CITTÀ METROPOLITANA,
UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA
BOLOGNESE
PER LA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA
DEL PROGRAMMA
“PATTO PER LA CASA EMILIA-ROMAGNA”**

Preso atto che:

- la L. 56/2014 - istitutiva delle Città metropolitane - indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna:
 - all'articolo 19 prevede la possibilità per i Comuni e le Unioni di conferire proprie funzioni alla Città metropolitana;
 - all'articolo 20 prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana, Comuni e Unioni dei Comuni;
- il Consiglio metropolitano ha approvato la “nuova” Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese¹, che si richiama integralmente insieme a tutte le sue premesse e che, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3, contempla le politiche dell'abitare;
- con Atto Sindacale n.132 del 31 luglio 2025 è stato approvato lo schema di *ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE FINALIZZATO ALL'ADESIONE AL PROGRAMMA “PATTO PER LA CASA EMILIA- ROMAGNA” ED ALLA RELATIVA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA*, schema approvato con:
 - Delibera di Giunta dell'Unione Comuni Savena - Idice n. 65 del 13/08/2025
 - Delibera di Giunta dell'Unione Reno Galliera n. 79 del 16/09/2025
 - Delibera di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 67 del 4/09/2025
 - Delibera di Giunta dell'Unione Appennino Bolognese n. 47 del 08/09/2025 (include delega di Alto Reno Terme)
 - Delibera di Giunta del Comune Bologna n. 213 del 9/09/2025
 - Delibera di Giunta del Comune Budrio n. 131 del 18/09/2025
 - Delibera di Giunta del Comune Castenaso n. 109 del 4/09/2025
 - Delibera di Giunta del Comune San Lazzaro di Savena n. 125 del 04/09/2025
 - Delibera di Giunta del Comune di Casalecchio di Reno n. 146 del 14/11/2025
 - Delibera di Giunta del Comune di Monte San Pietro n. 83 del 10/09/2025
 - Delibera di Giunta del Comune di Sala Bolognese n. 107 del 4/09/2025

¹ Delibera del Consiglio metropolitano n. 21 del 18/05/2022

- Delibera di Giunta del Comune di Sasso Marconi n. 68 del 10/09/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Valsamoggia n. 130 del 28/10/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Zola Predosa n. 91 del 03/09/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Anzola dell'Emilia n. 109 del 14/10/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Calderara di Reno n. 114 del 30/10/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Crevalcore n. 97 del 25/09/2025
- Delibera di Giunta del Comune di Sant' Agata Bolognese n. 109 del 01/10/2025
- Delibera di Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto n. 33 del 13/03/2026
- Delibera di Giunta del Comune di Molinella n.98 del 15/07/2026

Oggetto dell'Accordo è l'avvalimento dell'ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare- per la parte riferita alle Politiche dell'Abitare-, nel quadro di un complessivo percorso, da condursi in forma aggregata, di adesione al Programma regionale Patto per la Casa;

- detto percorso prevede, tra l'altro, di individuare la Città Metropolitana quale ente capofila per la gestione, in forma aggregata, della fase attuativa del Programma di intervento in parola — da svolgersi mediante successivo affidamento, secondo apposita convenzione condivisa con la Regione, alla Fondazione Abitare Bologna, con compiti di Agenzia per la locazione, quale gestore unico delle attività oggetto del Patto — nonché delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal “Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna”;
- esso prevede, altresì, di demandare alla Città Metropolitana, nel quadro delle attività svolte quale ente capofila della gestione aggregata, l'attività di vigilanza, da assicurare, per il tramite dell'ufficio metropolitano U.O. Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare, nei confronti della Fondazione Abitare Bologna.

Tutto ciò premesso e considerato,

La **Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano protempore, domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna,

e

l'Unione dei Comuni Savena-Idice (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro) rappresent

l'Unione Reno Galleria (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal Presidente pro tempore, Stefano Zanni, domiciliato per la carica in via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano,

l'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dalla Presidente pro tempore, Roberta Bonori, domiciliata per la carica in Via San Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia,

l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglion dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato ed il Comune di Alto Reno Terme che ha delegato la funzione delle politiche abitative all'Unione) rappresentata dalla Presidente pro tempore, Valentina Cuppi, domiciliata per la carica in Piazza della Pace n. 4 - Vergato,

il Comune di Bologna rappresentato dalla Vice-Sindaca pro tempore, Emily Marion Clancy, domiciliata per la carica presso il Comune stesso in Piazza Maggiore n. 6,

il Comune di Budrio rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Debora Badiali, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Filopanti n. 11,

il Comune di Castenaso rappresentato dal Sindaco pro tempore, Carlo Gubellini, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza R. Bassi n. 1,

il Comune di Molinella rappresentato dal Sindaco pro tempore, Bruno Bernardi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Anselmo Martoni n. 1,

il Comune di San Lazzaro di Savena rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Marilena Pillati, domiciliata per la carica presso il Comune stesso in Piazza Bracci n. 1,

il Comune di Casalecchio di Reno rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo Ruggeri, domiciliato per la carica in Via dei Mille n. 9,

il Comune di Monte San Pietro rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Monica Cinti, domiciliata per la carica presso il Comune stesso in Via della Pace n. 2,

il Comune di Sasso Marconi rappresentato dal Sindaco pro tempore, Roberto Parmeggiani, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6,

il

il Comune di Zola Predosa rappresentato dal Sindaco pro tempore, Davide Dall'Omo, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Piazza della Repubblica n. 1,

il Comune di Anzola dell'Emilia rappresentato dal Sindaco pro tempore, Paolo Iovino, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Grimandi n. 1,

il Comune di Calderara di Reno rappresentato dal Sindaco pro tempore, Giampiero Falzone, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Piazza Marconi n. 7,

il Comune di Crevalcore rappresentato dal Sindaco pro tempore, Marco Martelli, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Matteotti n. 191,

il Comune di Sala Bolognese rappresentato dal Sindaco pro tempore, Emanuele Bassi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Piazza Guglielmo Marconi n. 1, Padulle - Sala Bolognese,

il Comune di San Giovanni in Persiceto rappresentato dal Sindaco pro tempore, Lorenzo Pellegatti, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Corso Italia n. 70,

il Comune di Sant'Agata Bolognese rappresentato dal Sindaco pro tempore, Giuseppe Vicinelli, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via 2 Agosto 1980 n.118,

il Comune di Borgo Tossignano rappresentato dal Sindaco pro tempore, Mauro Ghini, domiciliato per la carica in Piazza Unità d'Italia n. 7,

il Comune di Casalfiumanese rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Beatrice Poli, domiciliata per la carica presso il Comune stesso in Piazza Cavalli n. 15,

il Comune di Castel del Rio rappresentato dal Sindaco pro tempore, Alberto Baldazzi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Montanara n. 1,

il Comune di Castel Guelfo rappresentato dal Sindaco pro tempore, Claudio Franceschi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Gramsci n.10,

il Comune di Castel San Pietro Terme rappresentato dalla Sindaca pro tempore, Francesca Marchetti, domiciliata per la carica presso il Comune stesso in Piazza XX Settembre n. 3,

il Comune di Dozza rappresentato dal Sindaco pro tempore, Luca Albertazzi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via XX Settembre n. 37,

il Comune di Fontanelice rappresentato dal Sindaco pro tempore, Gabriele Meluzzi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Piazza D. Alighieri

il Comune di Imola rappresentato dal Sindaco pro tempore, Marco Panieri, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Mazzini n. 4,

il Comune di Medicina rappresentato dal Sindaco pro tempore, Matteo Montanari, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via Libertà n. 103,

il Comune di Mordano rappresentato dal Sindaco pro tempore, Nicola Tassinari, domiciliato per la carica presso il Comune stesso in Via A. Bacchilega n. 6,

convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e Oggetto

1. Con la presente convenzione, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi anche le parti) perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività a sostegno all'affitto promosse dal "Programma Patto per la Casa Emilia-Romagna" mediante la gestione da parte della Città metropolitana di Bologna delle funzioni derivanti dalla adesione al citato Programma regionale e ad essa delegate, in forza delle deliberazioni assunte a seguito di approvazione della presente convenzione, allo scopo di assicurare:
 - l'adesione al Programma regionale Patto per la Casa, nell'ambito di un percorso metropolitano omogeneo e valido per tutti i Comuni/Unioni (ove conferita la funzione delle politiche abitative)
 - l'approvazione di un condiviso schema di regolamento locale attuativo del Programma regionale Patto per la Casa, elaborato dall'ufficio metropolitano Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare
 - la gestione in forma aggregata della fase attuativa del Programma, mediante l'individuazione di un ente capofila - ovvero la Città Metropolitana di Bologna - che provvederà, in nome dell'aggregazione di enti, all'affidamento alla Fondazione Abitare Bologna, in qualità di Agenzia, della gestione del programma, nonché allo svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti della Agenzia;
2. La presente convenzione disciplina l'esercizio della delega alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di ente capofila, delle funzioni inerenti l'attuazione, in forma aggregata, come meglio dettagliato al successivo art. 2.
3. L'adesione di altri Enti locali dell'area metropolitana bolognese interessati può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza della presente Convenzione.
4. Le premesse ed ogni altro atto richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Funzioni e attività

La Città metropolitana esercita le funzioni conferite dalle Unioni/Comuni aderenti in base alle deliberazioni di conferimento richiamate all'art.1 comma 1. In particolare assicura l'esercizio della funzione di gestione del programma patto per la Casa a livello locale/metropolitano, svolgendo le seguenti attività:

- attuazione del percorso di gestione in forma aggregata del Programma di intervento Patto per la Casa Emilia-Romagna, così come indicato nell'art. 1, comma 3 dell'Accordo Attuativo richiamato in premessa, condiviso con le parti sottoscrittrici;
- affidamento, secondo apposita convenzione condivisa con la Regione, dei servizi per la locazione a "Fondazione Abitare Bologna", con compiti di Agenzia per la locazione, quale gestore unico delle attività oggetto del Programma;
- trasferimento delle risorse per il sostegno all'affitto promosse dal "Programma Patto per la Casa Emilia-Romagna" alla "Fondazione Abitare Bologna",
- attività di vigilanza nei confronti della Fondazione Abitare Bologna;
- nel caso in cui subentrino modifiche al Regolamento attuativo del Programma regionale "Patto per la Casa", adeguamento od aggiornamento dei sopra citati documenti con le variazioni introdotte da apposita D.G.R.;
- attività di raccordo sia con Regione Emilia-Romagna - Area Politiche per l'Abitare che con gli EE.LL aderenti e con Fondazione Abitare Bologna;
- attività connesse a privacy, attività contabile e controllo finanziario (responsabilità del trattamento dei dati personali, trasferimento risorse ad Agenzia, monitoraggio della rendicontazione a Regione, ecc.).

Articolo 3 - Organizzazione

1. Le funzioni delegate sono svolte dalla Città metropolitana di Bologna per il tramite dell'U.O. metropolitano Promozione e Attuazione Politiche di Welfare Inclusione Sociale e Abitare del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale.
2. Le relazioni organizzative fra le parti si caratterizzano per reciproca collaborazione in ordine al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1. Le attività svolte in collaborazione riguardano il necessario raccordo politico e tecnico-operativo con reciproca attività di informazione, segnalazione, coordinamento locale, attività di valutazione e/o rendicontazione, anche attraverso incontri dedicati e periodici, previa individuazione da parte di tutti i soggetti aderenti, di un referente a livello politico, di un referente tecnico e di un referente amministrativo.

Articolo 4 - Impegni delle parti

1. La Città metropolitana di Bologna si impegna ad esercitare le attività di cui all'art. 2.

2. Le Unioni/Comuni aderenti si impegnano a:

- dare attuazione, per propria parte, al percorso di gestione in forma aggregata del Programma di Programma Patto per la Casa Emilia-Romagna", così come indicato nell'art. 1, comma 3 dell'Accordo Attuativo citato in premessa, condiviso con le parti sottoscrittrici;
- partecipare, con il proprio referente, agli incontri periodici indicati all'art.3 c.2;
- favorire il migliore impatto sul territorio promuovendo la comunicazione sull'ambito territoriale di propria competenza, e, ove possibile, l'informazione, attraverso, ad esempio, personale di sportello/URP.

3. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente coerentemente con il Programma regionale del Patto per la Casa, e come richiesto dal Regolamento attuativo Regionale:

- la previsione di una specifica aliquota IMU di favore, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma ovvero altre misure di agevolazione o compensazione dell'IMU con un impegno diretto del Bilancio comunale per tempo vigente;
- l'indicazione del limite massimo di canone concordato (escluse spese condominiali ed ogni altro onere) riconosciuto al Proprietario per l'alloggio messo a disposizione, stabilendo che il canone concordato riconosciuto al Proprietario per l'alloggio messo a disposizione è quello derivante dalla applicazione dell'Accordo territoriale vigente. Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento attuativo regionale approvato con DGR 960/2023, i canoni non potranno comunque superare i seguenti limiti:
 - per il Comune capoluogo e i Comuni ATA confinanti con il capoluogo: € 800/mese;
 - per gli altri Comuni: € 650/mese.

4. Presso ogni Ente aderente saranno individuati specifici referenti per lo svolgimento di attività di informazione, collaborazione e raccordo con la citata UO metropolitana.

Articolo 5 - Tutela dei dati personali

1. Le parti sono titolari del trattamento dei dati personali trattati, per le fasi e attività di rispettiva competenza; si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, le parti concordano di applicare il Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e designano, quale soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento predetto, la Responsabile dell'ufficio Dirigente del Settore, Fabrizia Paltrinieri

4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Gli stessi dati saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempiute tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.
5. La Città metropolitana di Bologna provvede alla formazione e tenuta del proprio registro dei trattamenti.
6. Alla scadenza della convenzione, la Città metropolitana di Bologna si impegna a trasferire agli Enti competenti tutti i dati acquisiti, conservati e trattati.

Articolo 6 - Controllo vigilanza e rendicontazione

1. Le attività di controllo e vigilanza nei confronti della Agenzia "Fondazione Abitare Bologna" saranno disciplinate nell'atto di convenzionamento con la stessa, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ai percorsi di *matching* lato offerta/domanda, utilizzo delle risorse del Programma, rispetto dell'iter per la gestione di situazioni di mancata corresponsione di mensilità di canone.
2. L'andamento della gestione delle attività e dei servizi resi dalla Agenzia è verificato da parte di Città metropolitana sulla base di una rendicontazione a cura dell'Agenzia, consistente in una relazione scritta al fine di: a) monitorare l'andamento del Programma; b) verificare le condizioni per l'eventuale richiesta delle risorse di cui all'art. 8 del Regolamento regionale.
3. Gli esiti della vigilanza saranno condivisi in occasione di specifici incontri con i referenti di cui al precedente art. 3 comma 2, all'uopo convocati.
4. Città metropolitana trasmetterà alla Regione, con cadenza periodica, le informazioni e i dati relativi all'attuazione del Programma, nonché la documentazione di rendicontazione, così come richiamata al comma 2, con particolare riferimento alle spese effettivamente sostenute e alla loro distribuzione a scala comunale.

Articolo 7 - Risorse

La convenzione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.

Articolo 8 - Durata e recesso

1. La durata della presente Convenzione è pari a otto anni decorrenti dalla data di sottoscrizione

2. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 9 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente Convenzione sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 104/2010 - Codice di Giustizia Amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - TUEL, in quanto compatibili e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

Articolo 10 - Norme generali

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa² e che deliberano per approvazione la presente convenzione³

² Si veda il prospetto allegato in protocollo alla presente convenzione, riepilogativa dei firmatari e delle delibere di approvazione dei rispettivi Enti

³ Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente